

Che alle disposizioni dei detti articoli 156 e 72 si diede esecuzione per le provincie toscane col decreto 14 giugno 1866, numero 2985 e per quelle della Venezia e di Mantova col decreto 2 dicembre 1866, numero 5352; che restava a provvedersi per le altre provincie del regno e ciò si è fatto col decreto del 15 maggio;

Considerato che l'articolo 155 dell'allegato A, nel determinare il numero dei consiglieri provinciali, stabilisce e prende unicamente per base la popolazione, e l'articolo 156, mentre statuisce che il riparto debba essere fatto per emendamenti, e ciò all'evidente effetto di costituire i collegi elettorali per le rappresentanze provinciali, non prescrive ad un tempo, nè può dedursi in via di necessaria conseguenza, che ogni mandamento debba avere almeno un consigliere; non esclude il sistema dei gruppi mandamentali, i quali in opposto talvolta possono essere una vera necessità di fatto;

Ed esplicitamente l'articolo 72 del regolamento stabilisce che il riparto dei consiglieri provinciali fra i diversi mandamenti, prescritto dall'articolo 156 della legge debba essere fatto in ragione di popolazione;

Considerato in ultimo che ad ogni modo una dubbia interpretazione non costituirebbe una vera violazione della legge:

La Commissione, ritenendo che il decreto 15 maggio ultimo scorso, numero 3712, non sia nè incostituzionale, nè illegale, a voti unanimi propone alla Camera l'ordine del giorno sulla petizione della deputazione provinciale di Napoli, intorno alla quale ho avuto l'onore di riferire.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'onorevole relatore, che ritiene che sulla petizione di numero 11,592 si debba passare all'ordine del giorno.

(Sono approvate.)

Prego i signori deputati a stare ai loro posti.

VOTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER ESTENSIONE ALLE PROVINCIE VENETE DELLA LEGGE SULLE OPERE PIE.

PRESIDENTE. Non potendosi discutere, per l'assenza dell'onorevole commissario regio, il progetto di legge relativo alla tariffa degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche, proporrei che si passasse al disegno di legge per l'estensione alle provincie venete e a quella di Mantova della legge sull'amministrazione delle opere pie. (Sì! sì!)

Io domando prima di tutto se il signor ministro concorda che la discussione debba aprirsi sul progetto di legge della Commissione.

RAITAZZI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro per l'interno. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. In tal caso dichiaro la discussione generale aperta sulla proposta della Commissione.

Nessuno domandando la parola, intendo che la Camera voglia passare alla discussione dei singoli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli seguenti, che sono approvati senza discussione.)

« Art. 1. Sarà pubblicata ed avrà vigore nelle provincie venete ed in quella di Mantova la legge del 3 luglio 1862, n° 753, sull'amministrazione delle Opere pie.

« Art. 2. Tutte le amministrazioni o direzioni di Opere dovranno entro 6 mesi eseguire le disposizioni degli articoli 8 e 9 della detta legge, e inviare al Ministero dell'interno una esatta relazione sull'origine ed oggetto delle istituzioni, sul modo col quale si provvede al mantenimento ed amministrazioni di esse, e sull'attuale loro condizione.

« Art. 3. Cesseranno di esistere, e saranno surrogate dalle congregazioni di carità o da amministrazioni speciali a norma di quanto verrà stabilito con decreto reale, previo parere della deputazione provinciale e del Consiglio di Stato, quelle amministrazioni che in tutto o in parte siano affidate ad ecclesiastici per disposizione governativa, per regolamento, o per qualunque altro atto non procedente dai fondatori.

« Art. 4. Là dove alcuni istituti di beneficenza furono riuniti sotto unica amministrazione, in virtù dell'ordinanza imperiale del 29 dicembre 1861, potrà la deputazione provinciale, sentiti i Consigli comunali, o a loro istanza, proporre ed ottenere mediante deroga che gli istituti rimangano uniti anche per l'avvenire. Si potrà parimente ordinare che gl'istituti riuniti siano amministrati dalle nuove congregazioni di carità.

« Art. 5. Le attribuzioni dell'attuale Commissione generale di beneficenza costituita in Venezia coi fondi che fossero in suo potere passeranno alla congregazione di carità di Venezia.

« Art. 6. La presente legge andrà in vigore il 1° di gennaio 1868. A cominciare da quel giorno cesseranno le disposizioni legislative, sulla materia, attualmente in vigore nelle dette provincie.

« Saranno però prima di quel tempo convocati i Consigli comunali per procedere alla elezione delle congregazioni di carità. »

L'onorevole Marsico chiede un congedo di un mese per motivi di salute.

L'onorevole Araldi, dovendo assentarsi per affari urgenti, domanda un congedo di cinque giorni.

L'onorevole Massari Stefano, essendo stato colpito da una sventura di famiglia, chiede un congedo di dieci giorni.

(Sono accordati.)

Si procede all'appello nominale.

NICOTERA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Siccome i lavori della Camera sono grandi ed urgenti, ed il caldo si avvanza a gran passi, io proporrei che domani si tenesse seduta.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a prendere i loro posti.